

# **Regolamento Dipartimento Pubblicazioni dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum**

Approvato dal Rettore in data 15 febbraio 2016, sentito il Consiglio Direttivo, ai sensi del art 2 §2 del Regolamento Generale dell'Ateneo Pontificio *Regina Apostolorum*.

## **Art. 1 Oggetto del Regolamento**

- § 1. Lo scopo di questo Regolamento è l'ordinamento dei lavori e dei processi gestiti dal Dipartimento Pubblicazioni (cf. Reg. Gen. art. 103) dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (di seguito denominato "Ateneo").
- § 2. In tale contesto vengono applicati gli articoli degli *Statuti Generali* e del *Regolamento Generale* che riguardano le pubblicazioni dell'Ateneo.
- § 3. Tale Regolamento intende definire il rapporto tra il Dipartimento Pubblicazioni (di seguito "il Dipartimento") e gli altri Dipartimenti, Facoltà e Istituti dell'Ateneo.

## **Art. 2 Natura e Scopo del Dipartimento**

- § 1. Il Dipartimento Pubblicazioni è un dipartimento di sostegno alle sezioni accademiche dell'Ateneo. Le attività che richiedono interazione con l'Amministrazione dell'Ateneo sono regolate dalle apposite procedure amministrative (cf. *Reg. Gen.* art. 103).
- § 2. Le pubblicazioni che riguardano il Dipartimento sono di tipo accademico, divulgativo o interno, in forma cartacea e digitale<sup>1</sup>.
- § 3. Gli scopi del Dipartimento, riferite alle pubblicazioni segnalate nel § 2, sono:
  - 1° Aiutare il Vicerettore Accademico nelle seguenti funzioni (cf. *Reg. Gen.* art. 18 § 8-9):
    - approvare le norme particolari di ogni pubblicazione periodica e collana, verificandone l'applicazione effettiva;
    - verificare la qualità accademica delle pubblicazioni, sia cartacee che su altri supporti;

---

<sup>1</sup> Le pubblicazioni a scopo promozionale diretta e generale dell'Ateneo, delle Facoltà, degli Istituti e dei Dipartimenti (ad esempio: depliant, locandine, etc.) sono gestite dal Responsabile Comunicazione Istituzionale dell'Ateneo.

- concedere il «nihil obstat» ai docenti che intendono pubblicare libri o altri scritti nei quali in qualche modo sia implicato l'Ateneo;
  - 2° Supervisionare i testi pubblicati dai docenti sul sito Internet dell'Ateneo (cf. *Reg. Gen.* art. 56).
  - 3° Pianificare le pubblicazioni e massimizzare la loro sostenibilità economica.
  - 4° Valutare la qualità scientifica, ortografico - sintattica, tipografica ed editoriale delle pubblicazioni e le loro conformità con le leggi civili vigenti sui diritti di autore, copyright e la protezione della proprietà intellettuale in generale.
  - 5° Fornire consulenza alle Facoltà, agli Istituti e ai Dipartimenti che preparano le loro pubblicazioni (cf. § 4) e assicurare la loro conformità con le altre pubblicazioni dell'Ateneo.
  - 6° Curare l'impaginazione e coordinare la stampa delle pubblicazioni.
  - 7° Distribuire le pubblicazioni curate direttamente dal Dipartimento e fornire una valida consulenza sulla distribuzione delle pubblicazioni dell'Ateneo previste nell'art. 2§ 2.
  - 8° Gestire i dati e i rapporti relazionati con le pubblicazioni (elenco delle pubblicazioni, abbonamenti e riviste in scambio, etc.).
- § 4. Tutte le Facoltà, gli Istituti e i Dipartimenti hanno diritto di curare le loro pubblicazioni, secondo le tipologie sopra indicate (cf. § 2), senza il coinvolgimento diretto del Dipartimento Pubblicazioni. Tutto ciò premesso non li esonera dal garantire la continuità e la coerenza di ogni progetto con la strategia generale delle pubblicazioni dell'Ateneo. Al fine di evitare eventuali disagi per mancanza di esperienza o perizia, ogni progetto di pubblicazione, svolto con o senza il coinvolgimento diretto del Dipartimento Pubblicazioni, prima di essere avviato deve essere presentato al Direttore del Dipartimento Pubblicazioni (di seguito il Direttore) il quale dovrà esprimere il suo parere (cf. § 3, 4° e 5°). Tale parere, espresso in forma scritta, deve essere presentato al comitato per le pubblicazioni (cf. *Reg. Gen.* art. 103 § 2). Dopo l'approvazione del progetto da parte del Vicerettore Accademico, bisogna tenere opportunamente informato il Direttore sullo stato di sviluppo e di realizzazione del progetto. Di seguito bisogna comunicare tutte le informazioni relative alla pubblicazione al Dipartimento (cf. § 3, 7° e 8°).

### **Art. 3 Organizzazione del Dipartimento**

- § 1. Il Direttore del Dipartimento (cf. *Reg. Gen.* art. 103 § 1), sotto la supervisione del Vicerettore Accademico:
- 1° Come membro *ex officio* del comitato per le pubblicazioni (cf. *Reg. Gen.* art. 103 § 2) propone la pianificazione e le strategie delle pubblicazioni al comitato e contribuisce alla realizzazione delle medesime.
  - 2° Organizza o garantisce le valutazioni e le revisioni dei testi proposti per la pubblicazione (cf. art. 2,1°).

- 3° Gestisce le pubblicazioni dell'Ateneo previste nell'Articolo 2 § 2.
  - 4° Supervisiona la gestione delle riviste.
  - 5° Interagisce con il Responsabile dell'Ufficio di Comunicazione Istituzionale nelle questioni relative all'immagine istituzionale (cfr. *Reg. Gen.* art. 103 §5).
  - 6° Interagisce con il Direttore del Dipartimento di Ricerca nelle questioni di coordinamento tra ricerca e pubblicazione.
- § 2. Il Direttore può avvalersi della collaborazione di altri revisori e consulenti per gli aspetti tecnici.
- § 3. Il Dipartimento, nello svolgimento dei suoi compiti, può avvalersi di collaboratori (cf. *Reg. Gen.* art. 103 § 1).